

***PIANO DI REVISIONE PERIODICA E
RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SESTO
AL REGHENA
AL 31 Dicembre 2018***

(art.20 del D.Lgs. n.175/2016)

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) dispone che:

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

[Art. 26 comma 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20]
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 [n.d.r.: Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017)] e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*
4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*
5. *I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*
6.OMISSIS.....
7. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.*

Pertanto, l'Amministrazione Comunale deve effettuare un'analisi sull'assetto complessivo delle società a partecipazione diretta di cui il Comune è socio e di quelle indirettamente controllate. L'analisi diventa un punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

L'analisi deve partire dalla riconducibilità delle società a determinate categorie "strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente"; nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 del TUSP, al comma 2, specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, ovvero:

- a. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la*

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Sono inoltre ammesse società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni, gruppi di azione locale, società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Nell'ambito di queste categorie, occorre comunque verificare che le società rispettino determinati parametri (in termini di fatturato minimo, numero di dipendenti, risultati economici, ecc., secondo quanto previsto dall'art 20 comma 2 TUSP sopra riportato), in un'ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Secondo la Corte dei Conti (Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 348/2017/PAR), *“circa la valenza precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1 c. 611, della legge n. 190/2014 [...] si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi”* comporti la redazione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di adozione del piano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre adottare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziandone i risultati conseguiti; anche la relazione va trasmessa alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Ciò premesso, è stata redatta per ciascuna società una scheda che riporta informazioni sulla partecipazione con riferimento al 31.12.2018 (attinenti principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20, secondo lo schema tipo proposto dal MEF – Dipartimento del

Tesoro), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

2. PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE POSTI IN ESSERE DAL COMUNE

L'art. 24 D. Lgs. 175/2016 aveva posto a carico di tutte le Amministrazioni Pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base della successiva revisione periodica delle partecipazioni, prescritta dall'art. 20 D. Lgs. 175/2016. La revisione straordinaria ha costituito, a sua volta, un aggiornamento dell'analogo piano di razionalizzazione adottato dal Sindaco ai sensi della L. 190/2014, c. 611 e ss.

Si richiamano pertanto i principali atti adottati dal Comune ed in sintesi il loro contenuto:

- Deliberazione giunta n. 29 del 30 marzo 2015 con la quale è stato ratificato il piano di razionalizzazione delle "Società partecipate", con successiva presa d'atto da parte del Consiglio Comunale con propria deliberazione n.18 del 30.06.2015. Il piano prevedeva le seguenti azioni:
 - a) **Ambiente Servizi S.p.A.:** mantenimento della partecipazione, in quanto non ricade nelle fattispecie di cui alla L. 190/2014, art.1, comma 611, lettere dalla a) alla e) e la società svolge un servizio indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - b) **Livenza Tagliamento Acque S.p.A.:** mantenimento della partecipazione, in quanto non ricade nelle fattispecie di cui alla L. 190/2014, art.1, comma 611, lettere dalla a) alla e) e la società svolge un servizio indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - c) **Acque del basso Livenza Patrimonio S.p.A.:** società oggetto di razionalizzazione, mediante fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;

- Relazione del Sindaco del Comune di Sesto al Reghena di data 30 marzo 2016 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 10 maggio 2016 di presa d'atto della "Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle Società partecipate 2015 (art.1c.611e seguenti L. 190/2014), dalla quale emergono le seguenti risultanze:
 - a) **Ambiente Servizi S.p.A.:** è confermata la volontà di mantenere la partecipazione, in quanto non ricade nelle fattispecie di cui alla L. 190/2014, art.1, comma 611, lettere dalla a) alla e); la società svolge un servizio indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali;

- b) **Livenza Tagliamento Acque S.p.A.:** è confermata la volontà di mantenere la partecipazione, in quanto non ricade nelle fattispecie di cui alla L. 190/2014, art.1, comma 611, lettere dalla a) alla e) e la società svolge un servizio indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali; non vengono avviate procedure di cessione delle azioni possedute;
 - c) **Acque del basso Livenza Patrimonio S.p.A.:** società che rientra tra quelle oggetto di razionalizzazione, mediante fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A.; le modifiche normative in corso atte a razionalizzare il sistema idrico integrato all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia ha reso necessario un rinvio della decisione sul processo di fusione.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28 settembre 2017, "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, e ss.mm.ii. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare" dalla quale emergono le seguenti risultanze:
- a) **Ambiente Servizi S.p.A.:** la società opera nel settore dei servizi di igiene ambientale e più precisamente della raccolta dei rifiuti (urbani e speciali, non pericolosi e pericolosi), del servizio di tariffazione e riscossione della tariffa di igiene ambientale. La società svolge un servizio indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e quindi viene mantenuta.
 - b) **Livenza Tagliamento Acque S.p.A.:** società costituita per la gestione del servizio idrico integrato, al fine di conseguire significativi risultati e vantaggi organizzativi ed economici nella gestione dello stesso. La società svolge un servizio indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e quindi viene mantenuta senza interventi.
 - c) **Acque del basso Livenza Patrimonio S.p.A.:** società fusa per incorporazione nella società Livenza Tagliamento Acque S.p.A., ai sensi degli artt. 2501 e seg. del Codice Civile. Per effetto dell'intervenuta fusione, la società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. ha cessato di esistere ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 17 gennaio 2017 (iscrizione dell'atto di fusione del 12 gennaio 2017, in esecuzione della delibera dei soci del 17 ottobre 2016).
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28 dicembre 2018 "Art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Razionalizzazione periodica delle società partecipate" dalla quale emergono le seguenti risultanze:
- a) **Ambiente Servizi S.p.A.:** la società opera nel settore dei servizi di igiene ambientale e più precisamente della raccolta dei rifiuti (urbani e speciali, non pericolosi e pericolosi), del servizio di tariffazione e riscossione della tariffa di igiene ambientale. La società svolge un servizio indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e quindi viene mantenuta.
 - b) **Livenza Tagliamento Acque S.p.A.:** società costituita per la gestione del servizio idrico integrato, al fine di conseguire significativi risultati e vantaggi organizzativi ed economici nella gestione dello stesso. La società svolge un


servizio indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e quindi viene mantenuta senza interventi.

- c) **ATAP SPA:** è confermata la volontà di dismissione della partecipazione in ATAP S.p.A. da portare a termine mediante alienazione o conferimento quote alla società di scopo Friulia S.p.A., ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, una volta definito l'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova perizia della società. La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società. In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia S.p.A. rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dismissione il più possibile definita, si cercherà una possibile soluzione alternativa e, tra le altre, si individua la possibilità che ATAP S.p.A. acquisisca le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato, in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione.

3.

4. 3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 . RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



4. ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'

Il perimetro considerato fa riferimento al combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 2 del TUSP, ai sensi del quale occorre prendere in esame tutte le partecipazioni dirette in società. Con riferimento alle "partecipazioni indirette", invece, sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione (art. 1, c. 5, TUSP).

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	01434200935	4,57%	mantenimento	
ATAP S.P.A.	00188590939	0,567%	razionalizzazione	Cessione quote
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	04268260272	2,764%	mantenimento	

Partecipazioni indirette

Codice Fiscale	Denominazione Società	Denominazione società/organismo tramite	% Quota partecipazione detenuta tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Partecipazione di controllo	Note
01458550934	ECOSINERGIE SOC.CON.S. a r.l.	Ambiente Servizi S.p.A.	99,6586	3,349525546	No	
01286500309	MTF s.r.l.	Ambiente Servizi S.p.A.	99,00	3,32739	No	
00091700930	Banca di Credito Coop.Pordenonese Soc.Coop.	Ambiente Servizi S.p.A.	0,008792	0,00029549912	No	
00067610931	FriulOvest Banca di Credito Coop.Soc.Coop.	Ambiente Servizi S.p.A.	0,013477	0,00045296197	No	
00500670310	Autoservizi FVG S.p.A. SAF	ATAP S.p.A.	6,38	0,0227128	No	
00505830315	Azienda Provinciale Trasporti - APT Gorizia S.p.A.	ATAP S.p.A.	21,81	0,0776436	No	
01024770313	TPL FVG scarl	ATAP S.p.A.	25,00	0,089	No	

Codice Fiscale	Denominazione Società	Denominazione società/organismo tramite	% Quota partecipazione detenuta dalla tramite	% Quota partecipazione indiretta Amministrazione	Partecipazione di controllo	Note
01395020934	STI-Servizi Trasporti Interreg. S.p.A.	ATAP S.p.A.	20,00	0,0712	No	
01569410937	STU MAKO' S.p.A.	ATAP S.p.A.	20,00	0,0712	No	In liquidazione
04498000266	MOBILITA' DI MARCA S.p.A.	ATAP S.p.A.	14,95	0,053222	No	In dismissione, come da piano industriale approvato dall'Assemblea del 15.12.2017
04021700580	SIA-società immobiliare autotrasporto Viaggiatori s.r.l.	ATAP S.p.A.	0,06	0,0002136	No	
84002020273	ATVO S.p.A.	ATAP S.p.A.	4,46	0,0158776	No	In dismissione, come da piano industriale approvato dall'Assemblea del 15.12.2017
02261650275	Consorzio gestione servizi autoparco Veneto orientale Consorzio SAVO	ATAP S.p.A.	1,13	0,0040228	No	
04042120230	VIVERACQUA scarl	Livenza Tagliamento Acque S.p.A	1,35	0,0002565	No	
00067610931	FriulOvest Banca di Credito Coop.Soc.Cop.	Livenza Tagliamento Acque S.p.A	0,0269	0,000005111	No	

Di seguito sono riportate le schede che contengono informazioni sulla partecipazione diretta in ciascuna società con riferimento al 31.12.2018 (attinenti principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20 del TUSP, secondo lo schema tipo proposto dal MEF – Dipartimento del Tesoro), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

AMBIENTE SERVIZI SPA

Ambientali Servizi SPA è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico, costituita nel gennaio 2001. Il Comune di Sesto al Reghena detiene un partecipazione del 4,7% del capitale sociale. La società è attualmente affidataria, tramite il modulo in house providing del servizio, configurabile come servizio pubblico locale a rilevanza economica, di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati comprensivo delle attività di spazzamento strade, raccolta, trasporto, trattamento, recupero e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, per il Comune di Sesto al Reghena e per altri 22 comuni della provincia di Pordenone, e agisce quindi in ambito sovracomunale.

La configurazione della società caratterizza anche la configurazione dell'assetto proprietario e di controllo, talché i modelli di governance e i meccanismi gestionali, sia straordinari che ordinari, sono compatibili con le previsioni normative in materia di "controllo analogo" della Corte di Giustizia europea e della giurisprudenza.

In particolare, quali strumenti per l'espletamento del controllo analogo congiunto, gli Enti locali partecipanti alla società hanno previsto l'istituzione dell' "Assemblea di coordinamento intercomunale". Il Consiglio dell'Assemblea di coordinamento intercomunale è costituito dai Sindaci dei Comuni Soci o loro delegati.

Le tabella che seguono rappresentano le principali informazioni sulla società.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01434200935
Denominazione	AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
Anno di costituzione della società	2001
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Pordenone
Comune	San Vito al Tagliamento
CAP	33078
Indirizzo	Via Clauzetto, 15

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.38.11 – Raccolta di rifiuti non pericolosi
Peso indicativo dell'attività %	75%
Attività 3	E.38.32.3 – Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
Peso indicativo dell'attività %	15%
Attività 4	E.39.00.09 – Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Peso indicativo dell'attività %	10%

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	141
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 25.382
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 19.656

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 642.943	€ 516.547	€ 2.252.264	€ 781.477	€ 568.956

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 22.255.161	€ 20.952.207	€ 20.430.055
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 184.609	€ 301.764	€ 2.753.759
di cui Contributi in conto esercizio	€ 105.424	€ 184.044	€ 117.717

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	4,57 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	no
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA

Livenza Tagliamento Acque S.p.A. nasce, con effetto dall'11/12/2014, dalla fusione tra CAIBIT SPA ed Acque del Basso Livenza S.p.A. di cui il Comune di Sesto al Reghena 2,674% del capitale sociale, per la Gestione del servizio idrico integrato delle acque, captazione, trasporto, trattamento, distribuzione dell'acqua potabile (od industriale), raccolta e collettamento (fognatura), trattamento (depurazione) e scarico acque reflue.

Livenza Tagliamento Acque SpA. è la società costituita tra i Comuni di: Gruaro, Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, Caorle (per le sole frazioni di Castello e Brussa), San Michele al Tagliamento, Concordia Sagittaria, San Stino di Livenza, Annone Veneto, Pramaggiore e Cinto Caomaggiore più Meduna di Livenza in Provincia di Treviso. Per quanto concerne l'area friulana (Provincia di Pordenone) vengono gestiti i servizi nei Comuni di Morsano al Tagliamento, Cordovado, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Chions, Pravidomini, Pasiano di Pordenone, Azzano Decimo, Fiume Veneto, Zoppola, Casarsa della Delizia, Valvasone, Arzene, San Martino al Tagliamento e San Giorgio della Richinvelda.

Con le deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito n.13 del 29.12.2010, n.7 del 19.12.2011, e la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.18 del 28 dicembre 2012 è stato disposto rispettivamente, l'affidamento provvisorio delle gestioni del servizio idrico integrato per gli anni 2011, 2012 e 2013 alle società in house Acque del Basso Livenza S.p.A. (di seguito ABL S.p.A.) e CAIBT S.p.A. Con deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito n.21 di data 17.12.2013, recante 'Affidamento del servizio idrico integrato e relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20 e seguenti, del DL 179/2012 – approvazioni', veniva affidato, tra l'altro, del servizio idrico integrato alle società di gestione ABL S.p.A. e CAIBT S.p.A. secondo il modello in house providing in via transitoria fino al 31.12.2014. In data 11.12.2014, con l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese, è stata definitivamente perfezionata la fusione delle società di gestione in house providing ABL S.p.A. e CAIBT S.p.A. nella società in house providing Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (di seguito LTA S.p.A.) e che quest'ultima si configura come gestore unico d'ambito, in coerenza alle disposizioni di cui al Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n.164. Con deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito n.21 di data 30 dicembre 2014 è stato confermato l'affidamento provvisorio, fino al 31.12.2015, della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' alla società LTA S.p.A., nelle more, tra l'altro, della stipula del nuovo Accordo interregionale tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto; con deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito n.19 di data 29 dicembre 2015, è stato confermato, per l'anno 2016, l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' alla società in house providing Livenza Tagliamento Acque S.p.A., nelle more, tra l'altro, della stipula del nuovo Accordo interregionale tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto. Con deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito n. 23 di data 19 dicembre 2016 è stato confermato l'affidamento provvisorio della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' alla società in house providing LTA S.p.A., nelle more del termine previsto dalla L.R. FVG n.5/2016 per la stipula dell'accordo/intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto di cui alle premesse e comunque, fino al 31.12.2017.

In data 12 gennaio 2017 si è conclusa la procedura di fusione per incorporazione della società Acque del Basso Livenza Patrimonio SpA e CAIBT patrimonio nella società Livenza Tagliamento Acque SpA, che è pertanto subentrata di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società fuse ed in particolare nella titolarità di ogni diritto reale sui beni immobili.

Mediante L.T.A. S.p.A. fattura ogni anno 12.347.000 di metri cubi d'acqua, fornita con una rete tecnologica che si sviluppa in modo capillare nel territorio dei vari Comuni associati per una lunghezza di circa 2.262 Km.

Sono presenti inoltre 45 vasche di accumulo con una capacità totale di mc. 42.000;

L.T.A. S.p.A. gestisce, inoltre, i servizi di fognatura, la cui rete si estende per circa 1.063 km, ed i relativi impianti di sollevamento (n°181 di cui 150 dotati di teleallarmi) dei sopraccitati Comuni.

Nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato L.T.A. S.p.A. provvede anche alla conduzione degli impianti di depurazione delle acque reflue per un totale di n° 36 impianti; inoltre vengono gestiti n° 7 impianti di fitodepurazione e n° 42 impianti di depurazione primari (vasche IMHOFF).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04268260272
Denominazione	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
Anno di costituzione della società	2014
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Venezia
Comune	Portogruaro
CAP	30026
Indirizzo	Piazza della Repubblica, 1

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.36 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Peso indicativo dell'attività %	80%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	175
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 40.800
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 24.500

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 3.185.717	€ 2.236.705	€ 1.515.748	€ 1.088.809	€ 135.124

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 29.960.014	€ 29.482.845	€ 19.792.206
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 1.475.924	€ 1.235.339	€ 825.118
di cui Contributi in conto esercizio	€ 1.128.596	€ 929.446	€ 312.501

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	2,764%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizio idrico integrato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi

ATAP S.P.A.

La società ATAP S.p.A., partecipata dal Comune di Sesto al Reghena per lo 0,57% del capitale sociale svolge attualmente il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della Provincia di Pordenone, gestito a seguito della gara bandita dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Dal punto di vista dei servizi gestiti, la società non risulta avere rapporti diretti con l'Ente comunale. Dal punto di vista economico e patrimoniale la società ha riportato risultati positivi negli ultimi anni, e non sono stati necessari interventi dei soci ai fini di ricostituzione o aumento del capitale sociale.

I dati di bilancio permettono di definire ATAP S.p.A. come una società sana dal punto di vista economico e finanziario. Risulta affidataria di un servizio pubblico locale a seguito di procedura ad evidenza pubblica effettuata dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Le valutazioni dell'Ente in merito alla dismissione della partecipazione in ATAP S.p.A. tengono conto sostanzialmente dell'attribuzione delle competenze in materia di trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano) nell'ambito della L.R.26/2014 alla Regione rimanendo in capo ai Comuni una competenza marginale di tipo consultivo.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00188590939
Denominazione	ATAP S.P.A.
Anno di costituzione della società	2000
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Pordenone
Comune	Pordenone
CAP	33170
Indirizzo	Via Candiani, 26

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	H.49.31 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Peso indicativo dell'attività %	75%
Attività 2	G.45.2 – Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Peso indicativo dell'attività %	25%

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	251
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 143.161
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 36.400

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 5.935.658	€ 3.229.191	€ 4.941.294	€ 6.622.136	€ 5.641.110

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 26.450.127	€ 26.336.774	€ 26.279.193
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 3.900.763	€ 3.073.146	€ 2.177.556
di cui Contributi in conto esercizio	€ 2.504.247	€ 1.097.569	€ 1.052.615

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta (0,57%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	cessione della partecipazione a titolo oneroso
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	2021
Note*	

* Il Comune di Sesto al Reghena ha acquisito la partecipazione societaria in ATAP a seguito della liquidazione della Provincia di Pordenone, soppressa a far data dal 1.10.2017, in quanto i Comuni della Provincia di Pordenone sono subentrati nelle quote della Provincia medesima ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1761 del 22.9.2017 ("approvazione definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone").

Il Comune di Sesto al Reghena è pertanto subentrato, per successione, nelle partecipazioni della Provincia di Pordenone con la quota del 0,57% del capitale sociale.

Inoltre, il socio privato Credit Agricole Friuladria in data 11.10.2017 ha comunicato alla società di aver ricevuto formale proposta di acquisto della quota del 0,96% (n. 1746 azioni) di partecipazione del capitale sociale; allo scopo di mantenere la connotazione prettamente pubblicistica della società, con Assemblea del 15.12.2017 è stato autorizzato il Consiglio di Amministrazione dell'ATAP ad esercitare il diritto di prelazione sulle azioni della società detenute dal gruppo bancario Credit Agricole Friuladria.

Detta deliberazione, prima da parte del Consiglio di amministrazione di ATAP, validata dall'assemblea dei soci, ha comportato l'instaurarsi di un contenzioso innanzi al Tribunale delle Imprese di Trieste tra la società e l'unico socio privato con personalità giuridica ancora presente in ATAP SpA in merito alla clausola di prelazione di cui all'art. 8 dello statuto della società. A Ottobre 2018 il contenzioso relativo all'assegnazione delle azioni dell'ex-socio Credit Agricole Friuladria si è concluso con i trasferimenti della proprietà delle azioni previamente detenute dal gruppo bancario per n. 1745 azioni alla società ATAP e n. 1 azione al socio privato con persona giuridica.

La società ha proceduto nel frattempo a distribuire utili e riserve: tenuto conto delle riserve disponibili costituitesi a seguito anche delle cessioni di partecipazioni da parte dell'ATAP, in data 26.1.2018 l'Assemblea Ordinaria dei soci ne ha deliberato infatti la distribuzione per un importo non superiore a 15 milioni di euro – ad esclusione delle azioni proprie. In data 15.6.2018, l'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, ha deliberato la destinazione del risultato di esercizio per circa 3.113.000 euro a dividendi e per la parte rimanente a riserva straordinaria.

Rispetto al valore di perizia predisposto al 30.09.2016, il valore di ATAP S.p.A. risulta diminuito per complessivi euro 22.512.872, ovvero per:

- euro 5.016.072, distribuzione riserve deliberate dall'Assemblea del 21.2.2017;
- euro 14.183.376, distribuzione riserve deliberate dall'Assemblea del 26.1.2018;
- euro 3.113.424, distribuzione risultato d'esercizio deliberato dall'assemblea del 15.6.2018.

Un'ulteriore distribuzione di dividendi è stata deliberata dall'assemblea del 14.6.2019, che distribuito il risultato d'esercizio per complessivi €. 5.650.359.

ATAP SpA si configura attualmente pertanto come una società a prevalente capitale pubblico per il 93,755%, con una quota pari a 0,059% del capitale detenuta da privati e una quota pari al 6,186% di azioni proprie, con una mutata situazione di contesto. Occorre, inoltre, mettere in evidenza che la società partecipa alla società consortile TPL FVG scarl, risultata aggiudicataria a febbraio 2017 della gestione del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera regione per 10 anni. Avverso tale aggiudicazione è stato proposto ricorso al TAR dall'ATI concorrente Busitalia – Sitanord e Autoguidovie SpA; in data 15.2.2018 è intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull'aggiudicazione della gara europea, sancendone la legittimità. Il concorrente ha quindi proposto un ricorso per revocazione e il Consiglio di Stato con sentenza del 23/08/2019 ha confermato propri esiti.

E' stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio da parte della Regione al consorzio TPL FVG scarl, partecipato per il 25% da ATAP.

Atteso l'esito vittorioso dei ricorsi succeduti alla procedura di gara europea per l'assegnazione del servizio di TPL, indetto dalla Regione FVG e aggiudicato a TPL FVG scarl (partecipato al 25% da Atap spa) con sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 23/08/2019 e tenuto conto che il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale, che la strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale è, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto si propone in via principale di confermare la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote anche graduale e parziale) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017.

La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società. E' opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31/12/2021, salvo diverso provvedimento anticipatorio.

In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia SpA rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dimissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione. e comunque procedere alla alienazione di quella quota parte di azioni funzionale al perseguimento del piano degli investimenti dell'Ente.